



COMUNE DI QUADRELLE

(Provincia di Avellino)

Via Municipio, n.10 - 83020 Quadrelle
tel. 081.8257305 fax 081.5112656

Ordinanza N. 12 del 08.07.2020

Prot. n. 1567

Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA BRUCIATURA DEI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' AGRICOLA - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA' - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzi di potature, stoppie e fogliame) prodotti dalla coltivazione di nocciole e/o altri fruttiferi rappresenta una tradizionale pratica agricola;

Richiamato il D.Lgs 152/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale", ed in particolare il comma 6-bis dell'art.lo 182, comma inserito dall'art.lo 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, il quale consente attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.lo 185, comma 1 lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituenti normali pratiche agricole consentite per il reimpiego di materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Tuttavia - prosegue il medesimo comma - "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, di cui al presente comma, all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, ambientali o climatiche sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili";

Considerato che con Decreto Dirigenziale Regionale n° 123 del 24/06/2020 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della

Regione Campania per il periodo compreso **tra il 01 LUGLIO ed il 30 SETTEMBRE 2020**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art.lo 14 comma 8, *“il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole dei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione dei residui vegetali forestali”*.

Ritenuto necessario regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, i periodi e gli orari in cui le stesse possono essere consentite;

Visti:

1. La legge regionale n. 11 del 07/05/1996 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13 del 28/02/1987, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
2. Il Regolamento “Prescrizioni di massima e di polizia forestale, allegato C) alla predetta legge regionale;
3. La Deliberazione n. 1935 del 23/05/2003 con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 6 ed 8 del citato Regolamento;
4. Gli art. 50 e 54 del DLgs 267/2000;
5. L’articolo 182, comma 6 bis in combinato disposto con l’articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgvo 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. La legge n. 225 del 24/02/1992;
7. Gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente intervenire;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

- a) Ai sensi del comma 6-bis dell’art.lo 182 del D.Lvo 3 aprile 2006 n° 152, nel periodo compreso **tra il giorno 01luglio ed il 30 settembre 2020** sono vietate in modo assoluto, su tutto il territorio comunale, la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole dei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione dei residui vegetali forestali;
- b) Al di fuori del periodo di cui alla precedente lettera a), in alternativa al riutilizzo dei residui agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione o alla triturazione in loco mediante macchine operatrici, è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture alle seguenti condizioni:
 - Può avvenire solo nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stari per ettaro e controllata fino allo spegnimento;

- È vietata nel centro abitato;
- Nelle zone limitrofe al centro abitato è consentita nella stessa fascia oraria sopra indicata ed ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade sterrate, dalle aree incolte, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;
- Non deve creare pericolo, danno, rischio alla cittadinanza, per le cose e per gli animali;
- Il fuoco dovrà essere eventualmente spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia/vigilanza;
- È fatta salva la facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente punto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

DISPONE

- Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di Legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 (articolo 7-bis del Dlgs 267/2000) fatta salva la responsabilità civile e penale;
- È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la stessa;
- Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
- La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web istituzionale e con manifesti presso i luoghi pubblici e sarà trasmessa a:
 - a) Prefettura di Avellino;
 - b) Regione Campania;
 - c) Provincia di Avellino;
 - d) ASL di Avellino;
 - e) Stazione Carabinieri di Baiano;
 - f) Corpo Forestale dello Stato;
 - g) Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro;
 - h) Comando di Polizia Municipale di Quadrelle.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

La presente Ordinanza abroga le precedenti di pari oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li 07 luglio 2020

**IL Commissario Straordinario
f.to Dr.ssa Franca Fico**